



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/05/1992 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/1994, con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 18/04/1996, con delibera di Giunta Comunale n. 287 del 09/05/1996 e con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 7/02/2005. Le modifiche sono in neretto.



## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - I principi
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - La legittimazione
- Art. 4 - Le riserve

### **TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE**

#### **CAPO I - GLI ORGANI ELETTIVI: COMPETENZE**

##### **SEZ. I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 5 - Il programma di opere pubbliche
- Art. 6 - Gli atti fondamentali

##### **SEZ. II - LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 7 - Gli atti d'amministrazione

##### **SEZ. III - IL SINDACO**

- Art. 8 - Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche
- Art. 9 - Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

#### **Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI**

- Art. 10 - Sovrintendenza dell'attività negoziale
- Art. 11 - L'attività di rogito.
- Art. 12 - Ufficio contratti e Ufficio amministrativo del settore lavori pubblici

#### **Capo III - LE COMMISSIONI DI GARA**

- Art. 13 - Le commissioni di gara
- Art. 14 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche
- Art. 15 - La commissione per le concessioni di servizi e forniture
- Art. 16 - Norme di comportamento

### **TITOLO III - PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **Capo I - ATTIVITA' NEGOZIALI E STRUMENTI TECNICI**

- Art. 17 - Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale
- Art. 18 - I progetti
- Art. 19 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali



Art. 20 - Prestazioni non soggette a convenzione

## Capo II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - La committenza

## Capo III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 22 - Incarichi interni

Art. 23 - Incarichi esterni

Art. 24 - Incarichi esterni per progettazioni speciali

## Capo IV - CONVENZIONI

Art. 25 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

Art. 26 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

## TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

### Capo I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 27 - La deliberazione

### Capo II - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 28 - LE GARE - Norme generali

### Capo III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 29 - Il procedimento

Art. 30 - I metodi

Art. 31 - L'asta

### Capo IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 32 - Definizione e procedimento

Art. 33 - Il bando di gara

Art. 34 - Domande di partecipazione

Art. 35 - La prequalificazione dei concorrenti

Art. 36 - Le Imprese ammesse od escluse

Art. 37 - L'invito alla licitazione privata

Art. 38 - Rilascio copie documenti tecnici

Art. 39 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

Art. 40 - L'offerta

Art. 41 - Modalità per l'invio delle offerte

Art. 42 - Tornate di gara

Art. 43 - I metodi di gara



- Art. 44 - Le modalita` della gara
- Art. 45 - Aggiudicazione
- Art. 46 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria
- Art. 47 - La pubblicazione dell'esito delle gare
- Art. 48 - Norme di garanzia

#### Capo V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

- Art. 49 - Deliberazione
- Art. 50 - Bando, avviso ed invito alla gara
- Art. 51 - Le procedure di gara
- Art. 52 - Aggiudicazione

#### Capo VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Art. 53 - Deliberazione
- Art. 54 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- Art. 55 - Prestazione di servizi
- Art. 56 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi
- Art. 57 - L'invito alla gara
- Art. 58 - La Commissione
- Art. 59 - Procedura di gara
- Art. 60 - Parere della Commissione ed aggiudicazione

#### Capo VII - LA CONCESSIONE

- Art. 61 - La concessione di sola costruzione
- Art. 62 - La concessione di costruzione ed esercizio
- Art. 63 - La concessione di servizi

#### Capo VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

- Art. 64 - La trattativa privata

### **TITOLO V - IL CONTRATTO**

#### Capo I - ATTI PRELIMINARI

- Art. 65 - Documentazione antimafia
- Art. 66 - Deposito spese contrattuali
- Art. 67 - Cauzione
- Art. 68 - Autorizzazione all'acquisto di beni
- Art. 69 - Stipulazione dei contratti
- Art. 70 - Forma del contratto
- Art. 71 - L'Ufficiale rogante
- Art. 72 - I diritti di segreteria



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

- Art. 73 - L'imposta di bollo
- Art. 74 - La registrazione
- Art. 75 - L'interpretazione dei contratti

## **TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE**

- Art. 76 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 77 - Sub-appalto e cottimo
- Art. 78 - Consegna dei lavori
- Art. 79 - Variazioni all'opera
- Art. 80 - I termini di esecuzione
- Art. 81 - Corrispettivo dell'appalto
- Art. 82 - Modalità di pagamento
- Art. 83 - La revisione prezzi
- Art. 84 - Direzione dei lavori
- Art. 85 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- Art. 86 - Contabilità dei lavori
- Art. 87 - Il collaudo
- Art. 88 - Esecuzione d'ufficio

## **TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 89 - La normativa C.E.E
- Art. 90 - Adeguamento alle norme della legge 241/1990
- Art. 91 - Rinvio ad altre norme
- Art. 92 - Entrata in vigore



## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 I principi**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1º, della legge 8 Giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
  - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
  - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
  - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
  - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

### **Art. 2 Finalità**

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuale del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

### **Art. 3 La legittimazione**

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

**Art. 4**  
**Le riserve**

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.



## **TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE**

### **Capo I Gli organi elettivi: competenze**

#### **Sez 1 Il consiglio comunale**

#### **Art. 5 Il programma di opere pubbliche**

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. L'approvazione del programma di opere pubbliche costituisce atto fondamentale del Consiglio Comunale.
3. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicate le caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa ed i mezzi di finanziamento.
4. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
5. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
6. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
7. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

#### **Art. 6 Gli atti fondamentali**





1. E' attribuita al Consiglio comunale la competenza a deliberare:
  - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione, escluse somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
  - b) la contrazione di mutui;
  - c) gli acquisti, le alienazioni e le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia gia` considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazione e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
  - d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

## **Sez. II La giunta comunale**

### **Art. 7 Gli atti d'amministrazione**

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell' attivita` negoziale dell'Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
  - a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilita` a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con la stessa lo schema del relativo disciplinare;



**Comune  
di Signa**  
Provincia di Firenze

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di occupazione d'urgenza, dell'autorizzazione di spesa e dell'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 Giugno 1990 n.142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
  - c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
  - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
  - e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
  - f) alla deliberazione di ammissione o di motivata esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
  - g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
  - h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
  - i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
  - j) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
  - b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera, la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.
4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.
5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo al bilancio;



- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:
- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
  - c) la deliberazione di aggiudicazione;
  - d) l'approvazione degli atti di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.
7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia che definisce il valore dei beni mobili da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
  - c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.
8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, concorso di idee, prospezioni geologiche. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

### **Sez. III Il sindaco**

#### **Art. 8 Sovrintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche.**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario



Generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
  - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
  - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
  - d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
  - e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del servizio entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.
3. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile del servizio eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

### **Art.9**

#### **Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici.**

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:
- a) alla Giunta Comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento

## **Capo II**

### **Il segretario generale e l'ufficio contratti**

#### **Art. 10**

#### **Sovrintendenza dell'attività negoziale**

1. Il Segretario Generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.



2. In particolare, avvalendosi del personale dell'ufficio contratti e del servizio lavori pubblici, controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
  - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
  - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
  - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
  - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
  - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

### **Art.11** **L'attività di rogito**

1. Il Segretario Generale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 70.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art.12** **Ufficio contratti e Ufficio amministrativo del settore lavori pubblici**

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli art. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti e del Servizio lavori pubblici.
3. L'Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.
4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento di concerto con il servizio lavori pubblici, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.



## **Capo III La commissione di gara**

### **Art.13 La commissione di gara**

- 1) La commissione di gara è nominata dal responsabile del settore che ha promosso il procedimento ed è composta dal responsabile stesso, con funzioni di presidente, e da due membri scelti, di norma, tra i dipendenti assegnati al medesimo settore aventi qualifica non inferiore alla categoria C. Nell'atto di nomina della commissione possono essere previsti anche membri supplenti.**
- 1bis). Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere affidate, dal responsabile del settore competente ed a seconda delle circostanze, ad uno dei due membri della commissione, nominati ai sensi del precedente comma 1, ovvero ad altro dipendente avente qualifica non inferiore alla categoria B.**
- 1ter) Nel caso in cui non risulti possibile nominare la commissione ai sensi del precedente 1° comma, ovvero qualora le caratteristiche della gara o altre specifiche circostanze lo rendano opportuno, ferma restando la presidenza affidata al responsabile del settore competente per materia, possono essere nominati, in qualità di membri, dipendenti appartenenti ad altri settori, in possesso dei requisiti professionali necessari, oppure il Segretario Generale o il Direttore Generale. In tal caso, la commissione di gara è costituita con provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale.**
- 1quater) Quando la procedura di gara prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della commissione possono fare parte anche membri esperti esterni all'amministrazione comunale e la commissione stessa può essere anche composta, se ritenuto opportuno, da cinque membri. Si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui ai commi precedenti**
- 2) L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. La commissione di gara è responsabile delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza con voto palese.**
- 3) Il verbale della gara è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.**





### Art. 14

#### **Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche.**

1. La commissione per la scelta del contraente e` comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.
  2. Essa si compone di:
    - a) Membri di diritto interni:
      - \*a) Segretario Generale o suo delegato;**
      - b) Responsabile Servizio Lavori Pubblici;
      - c) Ragioniere capo:

allorquando le opere oggetto di appalto concorso e/o concessioni investono aspetti di carattere urbanistico o ambientale, della commissione fa parte anche il responsabile del servizio Uso e Assetto del Territorio.

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal responsabile dell'ufficio contratti.
    - d) Membri tecnici esterni:
      - e) due membri scelti tra tecnici o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
  3. La nomina della commissione anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, e` di competenza della Giunta Comunale.
  4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze e` necessaria la presenza di tutti i membri.
  5. Le sedute della commissione non sono pubbliche . Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita` prevale il voto del Presidente.
  6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate e` meritevole di essere prescelto.
  7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative. La commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro tecnici per l'analisi delle offerte.
  8. Il parere della commissione non e` vincolante per l'Amministrazione che può anche non precedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.
- \*(Modifica apportata con del. N. 34/CC/24.5.94)**

### Art. 15

#### **La commissione per le concessioni di servizi e forniture**



1. Essa si compone:

- \*a) Responsabile del servizio che ha formulato la proposta di deliberazione che dà luogo alla concessione o persona del servizio incaricato dallo stesso responsabile.**
  - \*b) Due ulteriori membri tra i quali può essere presente una figura tecnica particolare, individuata con delibera a contrattare o concordata in fase di avvio del procedimento e tra i quali viene anche individuato dalla commissione il segretario verbalizzante**
- \*2. Il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.**
- \* (Modifiche apportate con del. N. 34/CC/24.5.94)**

### Art. 16

#### **Norme di comportamento**

1. I componenti delle Commissioni di gara di cui agli articoli precedenti sono tenuti a rispettare, in aggiunta a quanto stabilito dalle leggi dello Stato, norme di comportamento che garantiscano trasparenza, indipendenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ad incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, di affinità, di lavoro o di consulenza e, comunque, di cointeressenza.
2. I dipendenti comunali che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati contro la pubblica Amministrazione previsti dal Libro II - Tit. II - Capo I del Codice Penale non possono far parte delle Commissioni di gara di cui agli articoli precedenti; parimenti, i dipendenti comunali che vengano rinviati a giudizio per uno dei reati sopra indicati non possono far parte delle Commissioni di gara fino a quando il procedimento penale non sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato perché, il fatto non sussiste o non costituisce reato o perché l'imputato non lo ha commesso.





## **TITOLO III PROGETTAZIONI E STUDI-INCARICHI PROFESSIONALI**

### **CAPO I ATTIVITA`NEGOZIALI E STRUMENTI TECNICI**

#### **Art. 17**

#### **Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale**

1. Il Comune é tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti e l'amministrazione puo` avvalersi dei seguenti strumenti:
  - a) il progetto di massima;
  - b) il progetto esecutivo.

#### **Art. 18**

#### **I progetti**

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
  - a) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso e' obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;
  - b) progetto esecutivo il progetto esecutivo e` lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso e` il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

#### **Art. 19**



## **Ulteriori atti. studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali**

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
  - a) il piano regolatore generale e le relative varianti;
  - b) i piani attuativi del P.R.G.;
  - c) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

### **Art. 20**

#### **Prestazioni non soggette a convenzione**

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli art. 17, 18 e 19 deve essere disciplinato da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione:
  - a) gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, in cui il Comune sia parte;
  - b) gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico;
  - c) gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

## **CAPO II**

### **COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 21**

#### **La committenza**

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:
  - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
  - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;



- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

### **CAPO III INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

#### **Art. 22 Incarichi interni**

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 17, 18 e 19 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione di quanto richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 21.
3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, l'Amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza.
4. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario generale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri uffici o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.
6. L'Amministrazione deve prevalentemente conferire gli incarichi di progettazione al personale dipendente nell'ambito delle mansioni a ciascuno attribuite. In casi particolari, qualora la natura del progetto lo richieda ed il personale sia già impegnato completamente nei servizi di istituto può affidare incarichi retribuiti ai dipendenti, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, da svolgersi esclusivamente fuori dell'orario di lavoro. In tale caso la tariffa professionale sarà ridotta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 23 Incarichi esterni**



1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza e di quanto previsto al comma 6 dell'articolo precedente, può affidare incarichi a professionisti esterni.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso di requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Non può essere conferito incarico a professionisti che comunque abbiano offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto del Comune.

#### **Art. 24**

#### **Incarichi esterni per progettazioni speciali**

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. L'incarico ed il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni devono essere compatibili con i rispettivi ordinamenti.

### **CAPO IV CONVENZIONI**

#### **Art. 25**

#### **Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni**



1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 21;
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
  - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
  - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere ottenere eventuali varianti o modifiche;
  - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
  - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
  - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
  - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
  - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale
  - l) l'autorizzazione o il divieto per il professionista di avvalersi o meno di collaboratori.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n.404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.
4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

### **Art. 26**

#### **Disposizioni comuni a tutti gli incarichi**

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico oltre che dalla specifica legislazione di riferimento
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se



dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente All'amministrazione comunale. Mezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
  - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
  - b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate; in tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
  - c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
  - d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
  - e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
  - f) una quota per spese impreviste;
  - g) oneri fiscali e contributivi.
4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.



## **TITOLO IV LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

### **CAPO I**

### **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE**

#### **Art. 27**

#### **La deliberazione**

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario all'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
2. E' condizione e presupposto per l'approvazione del progetto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attestazione di cui all'art. 55, 5° comma della medesima legge, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
  - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
  - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
  - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure





negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

## **CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE**

### **Art. 28**

#### **Le gare: norme generali**

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) **BANDO DI GARA:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) **AVVISO DI GARA:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55
- c) **INVITO ALLA GARA:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.





4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.
5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.
6. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d'importo d'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedono il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.
7. È vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
8. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

### **CAPO III I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA**

#### **Art. 29 Il procedimento**

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:



- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
  - b) ammissione dei concorrenti;
  - c) effettuazione dell'incanto;
  - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario generale.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di tale decreto.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, può individuare forme di pubblicità facoltativa che l'Ufficio contratti provvede ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

### **Art. 30** **I metodi**

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
  - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
  - c) per estinzione di candela vergine;
  - d) per pubblico banditore.



2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono i seguenti:
- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerta di prezzi);
  - b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
  - c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

### **Art. 31** **L'asta**

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 13. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara.  
Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. È dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 30, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Il Comune non risponde di eventuali disguidi, disservizi e mancati recapiti nei termini. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure



previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 30 il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art.30, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

## **CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA**

### **Art. 32 Definizione e procedimento**

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
  - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
  - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
  - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
  - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
  - e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
  - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

### **Art. 33 Il bando di gara**

1. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario generale.



3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 29 del presente regolamento.
4. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.
6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio contratti le spese relative alla pubblicazione.

### **Art. 34**

#### **Domande di partecipazione**

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
  - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
  - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata indirizzata al Comune di Signa - Ufficio contratti e recante all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara. Il Comune non risponde di ritardi postali.



5. Il termine fissato dal bando per la ricezione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio.
6. L'Ufficio protocollo generale conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
7. L'Ufficio protocollo generale sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute all'ufficio contratti che ne cura la conservazione. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando, il protocollo registra la data di arrivo risultante dal bollo postale o dal timbro dello stesso protocollo in caso di consegna a mano.

### **Art. 35**

#### **La prequalificazione dei concorrenti**

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario generale o suo delegato e composta dal responsabile del servizio competente per l'oggetto dell'appalto o suo delegato e dal responsabile dell'Ufficio contratti. In caso di impedimento di quest'ultimo il Segretario generale designerà altro funzionario.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario generale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

### **Art. 36**

#### **Le Imprese ammesse od escluse**

1. La Giunta comunale, sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo, delibera con atto immediatamente esecutivo l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e, motivatamente, quello delle Ditte escluse.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata, da spedirsi entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.





### Art. 37

#### **L'invito alla licitazione privata**

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo precedente, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale AR. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore in materia delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio Protocollo generale. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito.
2. Per gli appalti soggetti alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette alla legge 8 agosto 1977, n. 584 non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione, in quanto il termine deve essere indicato nel bando di gara e nella lettera di invito.
4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di ricezione devono essere adeguati a tali esigenze, in conformità all'art. 10 della citata legge n.584/1977 e successive modificazioni.
5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo generale, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara. Il Comune non risponde di disservizi e ritardi postali.
6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
  - a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);



**Comune  
di Signa**  
Provincia di Firenze

- b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento ne ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
  - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
  - d) certificato generale del casellario giudiziale avente validità di tre mesi dalla data di rilascio per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le S.A.S., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
  - e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata, nonché il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e l'accettazione delle clausole del capitolato;
  - f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - g) dichiarazione in carta legale, sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968, n. 15, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ed autenticata nei modi di cui all'art. 20 della stessa legge, attestante insussistenza di procedimento di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (art. 5 L. 8/10/1984, n. 687);
  - h) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 39 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
  - i) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
  - b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
  - c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
  - d) le modalità di finanziamento, con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le





- opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti autorizzati a tali operazioni;
- e) il carattere di provvisorietà dell'aggiudicazione in sede di gara e la competenza, in ogni caso, della Giunta Comunale di approvare in via definitiva tale aggiudicazione;
- f) le eventuali esclusioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063, come modificato dall'art. 16 della Legge 10 Dicembre 1981, n. 741, della competenza arbitrale per la risoluzione di controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria.
8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma pertanto è subordinata a tale disciplina.
9. La lettera d'invito, per le gare di appalto di importo inferiore al milione di E.C.U., è redatta secondo lo schema di cui all'allegato E al presente regolamento; per importi superiori dovrà essere integrato secondo quanto previsto dal bando di gara e dagli allegati B/I e B/II. Tale schema può essere aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale in conseguenza di modifiche legislative ed apporti giurisprudenziali secondo l'interesse del Comune.

### **Art. 38**

#### **Rilascio copie documenti tecnici**

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio contratti, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi, a cura dell'Ufficio economato.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Responsabile del Servizio interessato anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

### **Art. 39**



## **Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi**

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare.  
Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 21 della legge 584/1977 e successive modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili,



- la responsabilità limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.
9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
  10. In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 40** **L'offerta**

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo - base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e con le seguenti modalità:
  - a) redatta in carta bollata;
  - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
  - c) sigillata: la busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; la stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

#### **Art. 41** **Modalità per l'invio delle offerte**

1. L'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti può avvenire a mezzo raccomandata. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.



3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario generale e dall'Ufficio contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

### **Art. 42** **Tornate di gara**

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gare di appalto da effettuarsi contemporaneamente sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

### **Art. 43** **I metodi di gara**

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso ( art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
  - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
  - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
  - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
  - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973);
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art. 24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:



- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
  - mediante offerta di prezzi unitari;
  - mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onere, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 14.

#### **Art. 44**

#### **Le modalità della gara**

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire



ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina in via provvisoria l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 44.
8. Nel caso in cui risultino due o più offerte uguali vincenti, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno e, esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.  
Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, o le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'Art.1 lett. B),C),D) della Legge n. 14/1973, l'aggiudicazione viene effettuata mediante estrazione a sorte.
9. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

### **Art. 45** **Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione è effettuata in via definitiva e diventa efficace per l'amministrazione solo dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale, e fatte salve le approvazioni di legge.
2. L'approvazione della Giunta può essere negata:





- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
- c) per gravi motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 113 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

### **Art. 46**

#### **Comunicazione all'impresa aggiudicataria**

1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 584/1977, entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata e può aggiudicare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria qualora lo ritenga opportuno per il Comune.

### **Art. 47**

#### **La pubblicazione dell'esito delle gare**

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n.14 e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art.20, legge 19 marzo 1990, n. 55).

### **Art. 48**

#### **Norme di garanzia**

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.



3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara

## **CAPO V L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE**

### **Art. 49 Deliberazione**

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 27.

### **Art. 50 Bando, avviso ed invito alla gara**

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art.33,34, 35 e 36, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati B/I, B/II e B/III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione e/o informazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 51 Le procedure di gara**

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 14.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Giunta comunale può stabilire i criteri di massima ai quali la commissione dovrà attenersi per la valutazione dei progetti in mancanza la Commissione pienamente





- autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
  5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
  6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

### **Art. 52** **Aggiudicazione**

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

## **CAPO VI** **FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

### **Art. 53** **Deliberazione**

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 26.



2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

#### **Art. 54**

#### **Forniture di beni, impianti ed attrezzature**

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, prima dell'inizio del semestre.
4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.
5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'onori precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onori gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso dall'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 15.

#### **Art. 55**



## **Prestazione di servizi**

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

### **Art. 56**

#### **Bando di gara per le forniture di beni e di servizi**

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata, dell'appalto concorso o della trattativa privata, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art.53.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa e successivi aggiornamenti.
3. Il bando di gara di cui al secondo comma altresì inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.
4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità può avvenire mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.
5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.
6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 60, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

### **Art. 57**

#### **L'invito alla gara**



1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U. e successivi aggiornamenti di legge, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.
2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori a 200.000 E.C.U. o ai futuri limiti di legge, le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n. 113. In caso di difformità prevale la normativa di cui alla legge n. 113/1981, citata.

### **Art. 58** **La Commissione**

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 15.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento salvo che la Giunta Comunale non abbia predeterminato i criteri di massima per la valutazione delle offerte.

### **Art. 59** **Procedura di gara**

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.



### **Art. 60**

#### **Parere della Commissione ed aggiudicazione**

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in generale, ed all'art. 15 della stessa, in particolare.

## **CAPO VII LA CONCESSIONE**

### **Art. 61**

#### **La concessione di sola costruzione**

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari e motivati, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la



quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

## **Art. 62**

### **La concessione di costruzione ed esercizio**

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera per un periodo di tempo oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt.49 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440.

La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine di utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.



4. Il concessionario, a proprio cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
  - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
  - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
  - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
  - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
  - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

### **Art. 63**

#### **La concessione di servizi**

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 61 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

## **CAPO VIII**

### **LA TRATTATIVA PRIVATA**

### **Art. 64**

#### **La trattativa privata**





**Comune  
di Signa**  
Provincia di Firenze

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cioè sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
  - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
  - b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
  - c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche;
  - d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni;
  - e) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati, alle condizioni con le modalità di cui all'Art. 12 della Legge 3 Gennaio 1978, n. 1;
  - f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
  - g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
  - h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato e degli altri uffici preposti alla gestione e manutenzione di immobili e servizi comunali;
  - i) si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;
  - l) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell'appalto;in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
3. È consentita la trattativa privata con una sola ditta allorché si tratti di lavori o forniture la cui esecuzione, per ragioni di specificità tecnica, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un determinato soggetto.



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, si può procedere all'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata per importi non superiori a 100 milioni di lire.
5. La deliberazione che dispone la trattativa privata, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, sia sotto il profilo della convenienza.



## **TITOLO V IL CONTRATTO**

### **CAPO I ATTI PRELIMINARI**

#### **Art. 65 Documentazione antimafia**

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.
3. Le società indicate nell'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, aggiudicatrici di opere pubbliche, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto o della concessione, le notizie e gli elementi di cui allo stesso art. 1, ai fini del controllo delle composizioni azionarie.

#### **Art. 66 Deposito spese contrattuali**

L'importo delle spese contrattuali viene determinato dall'Ufficio Economato, e versato dal contraente al momento della stipula del contratto. Successivamente il medesimo Ufficio provvede all'acquisto dei bolli ed alla registrazione.

#### **Art. 67 Cauzione**

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria. La



- dichiarazione di conformità delle polizze fidejussorie spetta agli adetti dei servizi interessati così come previsto dalla deliberazione del C.C. n. 156 del 20.03.1990.
2. La misura della cauzione è di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
  3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
  4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
  5. È ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
  6. In materia di opere e forniture e servizi pubblici compete al Sindaco o ad un assessore delegato, su parere conforme del Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, provvedere allo svincolo della cauzione. Ove esistono motivi ostativi allo svincolo della cauzione, la questione viene rimessa alla Giunta Comunale.

#### **Art. 68**

#### **Autorizzazione all'acquisto di beni**

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale è soggetta all'autorizzazione del Prefetto, prevista dalla Legge 21 Giugno 1896 n. 218.
2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non è soggetta all'autorizzazione prefettizia l'acquisizione di beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

#### **Art. 69**

#### **Stipulazione dei Contratti.**

1. La rappresentanza esterna del Comune è esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte.
2. La stipulazione dei contratti conseguenti a procedure d'appalto compete al Sindaco o all'Assessore delegato in materia.

#### **Art. 70**

#### **Forma del contratto.**



- \*1. Il contratto e' stipulato in forma pubblica amministrativa; la stipulazione e' obbligatoria allorquando l'importo contrattuale sia pari o superiore a L. 30.000.000.
- \*2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati nella forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata.
- \*3. Per importi inferiori a L. 30.000.000 il contratto puo' essere stipulato:
  - a) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
  - b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando e' concluso con ditte commerciali.

\*(Modifiche apportate con del. N. 34/CC/24.5.94)

### **Art. 71** **L'Ufficiale rogante**

1. Il Segretario Generale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune, secondo la competenza fissata dalla legge dello Stato.
2. L'Ufficiale rogante tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità a mezzo dell'Ufficio Economato, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

### **Art. 72** **I diritti di segreteria**

1. I contratti, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria obbligatoria.
3. Il pagamento di tali diritti e` posto a carico del soggetto contraente con il Comune; ove il soggetto obbligato non esegua il versamento entro il termine assegnatogli, l'importo dovuto, aumentato degli interessi, sarà trattenuto d'ufficio al primo pagamento relativo al contratto, ai sensi della Legge 27 Dicembre 1975 n. 790.
4. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Economato, che provvede anche alle devoluzioni e alle relative proposte di deliberazione.



5. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
6. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

### **Art. 73** **L'imposta di bollo**

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Per eventuali esenzioni dall'imposta di bollo si fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella Allegato B al citato D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché alle leggi speciali in materia.

### **Art. 74** **La registrazione**

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o informa pubblica amministrativa sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. Sono altresì di regola soggetti a registrazione tutti contratti e convenzioni, comunque denominati qualsiasi ne sia l'oggetto. Tutte le spese di scritturazione, copie, registrazione e quant'altro inerisce la stipulazione dei contratti, sono a carico di chi contrae con il Comune.

### **Art. 75** **L'interpretazione dei contratti.**

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art.1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali in quanto richiamati nel contratto stante la loro natura normativa e non contrattuale.



## **TITOLO VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE**

### **Art. 76**

#### **Divieto di cessione del contratto**

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

### **Art. 77**

#### **Subappalto e cottimo**

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Responsabile del Servizio Lavori pubblici. A conclusione dell'istruttoria, ripone alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazione nonché, delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 78**

#### **Consegna dei lavori**





1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

### **Art. 79** **Variazioni all'opera**

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o aggiunte di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto deliberativo esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

### **Art. 80** **I termini di esecuzione**

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da avversità atmosferiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

### **Art. 81** **Corrispettivo dell'appalto**



1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nel caso in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

### **Art. 82**

#### **Modalità di pagamento**

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti autorizzati a tali operazioni, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni fissate dall'art. 13 - 6° comma - del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

### **Art. 83**

#### **La revisione prezzi**

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori pubblici e che non comportano alcuna trasformazione della materia.

### **Art. 84**

#### **Direzione dei lavori**



1. La direzione dei lavori per la esecuzione di opere pubbliche del Comune e` svolta di norma da un dipendente del Servizio Lavori Pubblici, in possesso dei necessari requisiti. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.
3. Le funzioni di Ingegnere capo di cui alla normativa in materia di opere e lavori pubblici sono attribuite al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o a un suo delegato.

### **Art. 85**

#### **Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera**

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.
2. Nel corso dell'opera l'Amministrazione Comunale, a cura del Servizio Lavori Pubblici, chiede alle Società di cui all'art.1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n.187 se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato dalle stesse Società prima della stipula del contratto e della convenzione. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei Lavori Pubblici.

### **Art 86**

#### **Contabilità dei lavori**

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori e` tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

### **Art. 87**

#### **Il collaudo**

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.



**Comune  
di Signa**  
Provincia di Firenze

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

**Art. 88**  
**Esecuzione d'ufficio.**

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari per il compimento dell'opera o in economia o mediante altro appalto.



## **TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 89**

#### **La normativa C.E.E.**

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

### **Art. 90**

#### **Adeguamento alle norme della legge 241/1990**

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge n.241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

### **Art. 91**

#### **Rinvio ad altre norme**

- \*1) Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili con questo si richiamano tutte le norme in materia di contabilità di opere e di lavori pubblici.
- \*2) Le norme contenute nel presente regolamento, derivanti da disposizioni di legge espressamente richiamate, si intendono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni di legge che saranno emanate in data successiva a quella di adozione del regolamento stesso.

\*(Modifiche apportate con del. N. 34/CC/24.5.94)

### **Art. 92**



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di Controllo, sarà depositato per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici, di apposito avviso recante notizia del deposito.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



## ALLEGATO

In esecuzione della deliberazione n. 244/GC del 18.4.1996, modificata con delibera n. 287 del 9.5.1996, vengono emanate disposizioni in ordine alla semplificazione delle procedure relative allo svolgimento delle gare a trattativa privata contemplate dall'art. 64 del regolamento per la disciplina dei contratti:

1. Per importi di lavori o forniture fino a L. 7.999.999 (oneri fiscali esclusi) l'unità operativa interessata al provvedimento potrà procedere direttamente alla individuazione della ditta aggiudicataria tramite indagine di mercato da effettuarsi anche telefonicamente e tendente ad ottenere le migliori condizioni tecnico-economiche. In tal caso l'unità interessata presenterà direttamente alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione concernente l'affidamento del lavoro o della fornitura.  
Copia della deliberazione di affidamento sarà poi trasmessa, a cura della segreteria, al servizio contratti che, in questo caso, è incaricato della raccolta degli atti a soli fini documentari e statistici.
2. Per importi di lavori o forniture pari o superiore a L.8.000.000 e fino al limite di L. 49.999.999 (esclusi oneri fiscali) si procederà tramite gara informale a cui vengono invitate di norma almeno 7 ditte. In questo caso l'unità interessata trasmette al servizio contratti una proposta contenente:
  - a) oggetto dell'intervento;
  - b) presupposti, motivazioni, descrizione dell'intervento;
  - c) certificazione della ragioneria sullo stanziamento;
  - d) dichiarazione motivata circa l'adozione della trattativa privata come forma di gara;
  - e) lettera di invito, capitolato speciale o foglio patti e condizioni, elenco ditte.
  - f) Il servizio contratti provvederà ad espletare tutte le procedure preventive (comprese le deliberazioni di impegno e di aggiudicazione) e successive all'aggiudicazione.
3. Per importi di lavori o fornitura da 50.000.000 a 100.000.000 (esclusi oneri fiscali) si applicano le stesse modalità di cui al precedente punto 2) salvo che, il servizio contratti, dovrà provvedere ad integrare l'elenco delle ditte fornito dall'unità proponente con gli eventuali nominativi delle ditte che avanzano richiesta di partecipazione a seguito dell'avviso di gara, che lo stesso servizio contratti ha il compito di pubblicare all'albo pretorio del Comune di Signa.